

COMUNE DI VICENZA

N. di Rac

N. di Rep.

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE A
TITOLO GRATUITO DI UN NOTIZIARIO COMUNALE DI
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
CIG 9574665F7F

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno addì del mese di
(.....) in Vicenza, nella Residenza Comunale.

Innanzi a me Dott.ssa Stefania Di Cindio, nata a Torino il 3 febbraio 1967, Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzato per legge a rogare i contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

Dott. Luca Milani, nato a Vicenza l'11 gennaio 1975, Direttore Generale del Comune di Vicenza, domiciliato per la carica in Vicenza, presso la sede municipale, il quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio, 98, codice fiscale e partita IVA 00516890241, a quanto qui di seguito autorizzato ai sensi degli artt. 107, comma 3, lettera c) e 108 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, degli artt. 65 e 68 dello Statuto comunale, degli artt. 17 e 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusto Decreto di nomina sindacale PGN 0026474 del 16 febbraio 2022, di seguito denominato "stazione appaltante";

....., nato a il, codice fiscale, che interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di della ditta, con sede legale in, via, codice fiscale e partita IVA, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della CCIAA di Vicenza, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione, di seguito denominato "appaltatore";

PREMESSO CHE:

- con Decisione di Giunta comunale n. 332 del 7 dicembre 2022, si è disposto di proseguire il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e diffusione del notiziario comunale cartaceo "La città di Vicenza" incaricando il Direttore Generale dell'attuazione del conseguente procedimento per il nuovo affidamento del servizio;

- con provvedimento dirigenziale n. ___ del ___ è stata assunta la Determina a contrarre per l'affidamento del contratto relativo all'acquisizione del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e diffusione, a titolo gratuito, di un notiziario comunale di comunicazione e informazione istituzionale, dell'importo complessivo stimato quantificato nel valore presunto di € 195.000,00 (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale proroga ai sensi e per le finalità di cui all'art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , determinato dagli importi massimi introitabili con la raccolta pubblicitaria e con durata dalla data di conferimento sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga di sei mesi, con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione n. ... del il servizio è stato aggiudicato alla ditta di
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la ditta, iscritta all'INAIL sede di con matricola n., è risultata in regola con i versamenti al predetto Ente, come da DURC acquisito mediante il sistema informatico, secondo la procedura di cui al Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, n. prot. INAIL, con scadenza validità

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il dott. Luca Milani, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune di Vicenza, affida in appalto alla Ditta che, per mezzo del qui costituito legale rappresentante, accetta il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e diffusione a titolo gratuito di un notiziario comunale di comunicazione e informazione istituzionale; l'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. In particolare, ad integrazione di quanto previsto nel capitolato di gara, la Ditta assume l'obbligo di attuare le modalità organizzative e le migliorie ed innovazioni proposte nell'offerta tecnica a favore dell'appaltatore.

3) CAPITOLATO DI GARA

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato di gara, che l'appaltatore dichiara

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4) AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo stimato del servizio è quantificato nel valore presunto di € 195.000,00 (centonovantacinquemila) (IVA esclusa) comprensivo dell'eventuale proroga ai sensi e per le finalità di cui all'art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), determinato dagli importi massimi introitabili con la raccolta pubblicitaria.

5) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data odierna di stipula sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga di 6 mesi ai sensi e per le finalità di cui all'art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6) MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, comprensivo di quanto previsto nel capitolato, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal capitolato medesimo e dal presente contratto, e delle prescrizioni normative vigenti in materia.

L'appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della stazione appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi e di quanto altro previsto nel capitolato e nelle migliori prassi commerciali.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Per tutta la vigenza contrattuale l'appaltatore si obbliga a mettere a disposizione della stazione appaltante il seguente numero telefonico fisso:/.....; il seguente numero di cellulare:/.....; il seguente indirizzo mail: e il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

L'appaltatore si impegna altresì a:

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla stazione appaltante il rigoroso rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dalla vigente normativa

per lo svolgimento regolare dell'attività di informazione e di comunicazione istituzionale, compresi tutti gli oneri di legge per la corretta produzione e diffusione del periodico informativo;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi idonei a garantire elevati livelli di servizio;

c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla stazione appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;

d) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Il personale dell'appaltatore dovrà accedere alle strutture della stazione appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le medesime. Sarà onere dell'appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione delle prestazioni eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici medesimi.

L'appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della stazione appaltante e/o da terzi autorizzati. L'appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.

L'appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da eventuali pretese di terzi.

Per quanto non espressamente previsto in argomento nel presente contratto, si rinvia al capitolato di gara.

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione è il Direttore Generale, dott. Luca Milani.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Al fine della regolare esecuzione del presente contratto, il Direttore dell'Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

8) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà garantire il servizio secondo le modalità e i contenuti indicati nel presente contratto e nel capitolato di gara.

L'appaltatore dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente contratto e del capitolato.

L'appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.

9) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente affidamento, nelle more del rinnovo del protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto, in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-dilegalita>), si applicano, in via transitoria, le clausole e le condizioni contrattuali di cui al medesimo Protocollo, compatibili con la tipologia del presente contratto, e consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula

del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente capoverso.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art.

1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

10) GRATUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio è reso a titolo totalmente gratuito, ossia senza corrispettivo economico e non comporta oneri economico/finanziari, neppure indiretti, a carico dell'amministrazione aggiudicatrice né dei destinatari del servizio medesimo.

Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore ha facoltà di operare tramite raccolta pubblicitaria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal capitolato di gara.

11) RESPONSABILITÀ E GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

Le parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente contratto.

L'appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla stazione appaltante e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

L'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi connessi e/o conseguenti al presente appalto è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la medesima per cause riconducibili alle attività dell'appaltatore.

L'appaltatore assume, pertanto, la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da

quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente contratto.

A garanzia della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'alla stazione appaltante una garanzia definitiva pari all'importo stimato del servizio, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di €
(...../00) mediante

.....
La stazione appaltante in presenza di inadempimenti dell'appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 30 (trenta) giorni.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

12) PROPRIETA' DEI MATERIALI E DIRITTO D'AUTORE

La stazione appaltante acquisisce la proprietà dei materiali prodotti ai fini del presente rapporto, che, pertanto dovranno essere consegnati su supporto idoneo. La stazione appaltante potrà utilizzare al proprio interno e per usi propri detti prodotti e materiali senza alcuna limitazione.

L'appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei prodotti e materiali impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi. L'appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L'appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.

13) MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta ad iniziativa dell'appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nelle ipotesi ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14) PENALI

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante le penali in conformità a quanto previsto nel capitolato.

La misura complessiva della penale non può superare il 10 per cento (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del presente contratto in danno all'appaltatore.

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

15) CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte.

16) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assumere, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Si obbliga altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

17) VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

18) ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

In applicazione dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, l'appaltatore si obbliga ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato decreto e dal Codice di comportamento del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014; a tal fine prende atto che il citato codice è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: <https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/100685>.

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante, che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile., il contratto di appalto nei seguenti casi, salve le ulteriori ipotesi, anche di risoluzione obbligatoria, previste dall'art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento ovvero ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle attività;
- c. ritardo nell'esecuzione delle attività per negligenza dell'appaltatore, rispetto ai tempi concordati;
- d. inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- g. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62;

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

20) RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in ogni momento, in applicazione e con le modalità di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

21) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'appaltatore si obbliga verso la stazione appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

22) ACCORDO BONARIO E CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione degli art. 205 e 206 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di accordo bonario, la definizione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, all'Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

23) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Vicenza presso la Sede Municipale.

24) SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, commissioni bancarie, diritti di segreteria, ecc.) vengono assunte dall'appaltatore.

25) RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quelle che, in applicazione dell'art. 216 del medesimo Decreto Legislativo, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative e/o integrative ivi previste.

26) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto d'appalto i seguenti documenti, allegati al presente atto in copia per immagine su supporto informatico di cui il sottoscritto ufficiale rogante attesta la conformità al documento originale formato in origine su supporto analogico ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005:

- il capitolato di gara, allegato A);
- l'offerta tecnica, allegata B).

Fanno inoltre parte del contratto e si intendono qui recepiti, ancorché non allegati al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il documento attestante la prestazione della garanzia.

27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del servizio, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Vicenza e responsabile del trattamento è il Direttore Generale;
- b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del citato Decreto Legislativo 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di esecuzione dell'appalto;
- e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo 196/03.

L'appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.

L'appaltatore è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate. L'appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla stazione appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

28) TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto d'appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (MUI).